



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 85 DEL 28/12/2022

OGGETTO: Rideterminazione delle indennità di funzione spettanti agli Amministratori Comunali e adempimenti conseguenti.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021 contenuta:

- nell'art. 82 del D.Lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l'indennità di carica tabellare ex D.M. n. 119 /2000 per il Sindaco è fissata in € 1.291,14 a cui va applicata la riduzione nella misura del 10 per cento determinando un'indennità pari ad € 1.162,03 (il predetto taglio del 10 per cento deve ritenersi strutturale e pertanto tuttora da applicare)

Richiamato l'art. 17, comma 19, del D.L. 138/2011 che aveva ridotto il numero dei componenti di giunta e consiglio, con decorrenza dal primo rinnovo degli organi;

Richiamati i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che ha modificato in aumento la composizione delle giunte e dei consigli per gli enti fino a 3.000 abitanti e ha fissato un principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, demandando agli enti l'individuazione del limite di spesa da non superare a seguito dell'aumento del numero degli amministratori (Corte dei Conti sezione Autonomie, delibera n. 35/SEZAUT/2014/QMIG);

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24/4/2014 e diverse interpretazioni della Corte dei Conti relative al computo delle indennità e gettoni di presenza sulla base del principio della spesa storica per cui il Comune è chiamato a ricostruire i costi che avrebbe sostenuto per il numero di consiglieri previsto dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 e ad utilizzare l'importo così quantificato come tetto massimo di spesa per i nuovi organi;

Dato atto che la popolazione del Comune di Montecreto è inferiore a 1.000 abitanti,

Determinato il limite dell'invarianza della spesa per il Comune di Montecreto nel seguente modo (come risulta da delibera di Consiglio Comunale del Comune di Montecreto n. 36 del 30/9/2014):

- Indennità di funzione del Sindaco (tabella A) DM 119/2000 – 10% per tredici mensilità: € $1.162,03 \times 13 = 15.106,39$;
- Indennità di funzione al vice-sindaco: € 0;
- Indennità di funzione assessore: € 0;
- Gettone di presenza ai consiglieri: € 0;
- Rimborso spese di viaggio: € 295,10 (la Corte dei Conti della sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 126 del 14/11/2019 ha precisato che sono soggette al principio dell'invarianza dette spese assumendo come parametro di riferimento quello storico del complesso delle spese sostenute nell'esercizio precedente a quello dell'entrata in vigore della predetta legge riparametrando la spesa storica in relazione al nuovo numero di amministratori);

Limite invarianza: € 15.401,49;

Considerato che tale limite è stato rispettato erogando al solo sindaco l'indennità di € 1.162,03 così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 30/9/2014, la cui validità resta confermata fino all'adozione di una decisione diversa;

Considerato che sull'aumento delle indennità spettanti al sindaco è intervenuto l'art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto l'incremento dell'indennità di funzione per i sindaci (e non dei restanti componenti della giunta comunale) dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (aumento escluso dal limite di spesa previsto dalla legge 136/2011, fermo restando l'equilibrio finanziario dell'ente);

Considerato che a fronte di tale maggiore onere, i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater dispongono che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento della suddetta indennità è istituito un apposito fondo ministeriale a decorrere dall'anno 2020 (€ 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti)

Considerato che con proprio atto deliberativo n. 66 di 27/11/2020 si è provveduto ad aumentare l'indennità del sindaco nella misura di € 273,96 mensile portando l'indennità ad € 1.435,99;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi

583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.";

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente provvedimento, con l'applicazione graduale delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziati dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Viste le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno stabilito il trattamento economico del presidente e del consigliere regionale, omogeneizzandolo in modo uguale per tutte le regioni, fissandolo in 13.800 € lordi mensili per il presidente della regione;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

Ritenuto:

- > che, al fine di equiparare la nuova misura delle indennità spettanti agli amministratori locali, la base di riferimento dalla quale calcolare l'aumento spettante per il 2022 e il 2023 non sia costituita dall'indennità in concreto riconosciuta agli amministratori nel 2021, la quale potrebbe risentire di autonome scelte di riduzione dell'indennità ovvero dell'aumento della spesa per applicazione delle maggiorazioni % previste dall'art. 2 del DM 119/2000, ma sia costituita dalla misura prevista dal DM 119/2000, ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 266/2000, tenuto conto altresì, per i comuni fino a 3.000 abitanti, di quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000;
- > che trovi comunque applicazione la riduzione al 50% per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa;

Ritenuto pertanto di determinare ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, l'indennità di funzione spettante al sindaco per gli anni 2022-2023-2024 come di seguito indicato:

Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)	
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	930
Tipologia ente	Comune

Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione teorica ex DM 119/2000 - 10%	2.169,11x85%=1.843,76-10%=1.659,38	
Indennità effettiva	1.162,03 + 273,96 = 1.435,99	
Differenziale reale	2.208,00-1.435,99= 772,01	
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	347,40+1.435,99=1.783,39
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	524,97+1.435,99=1.960,96
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	772,01+1.435,99=2.208,00

Ritenuto altresì di determinare le indennità spettanti al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, come di seguito indicato:

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	15%	267,50	294,14	331,20
Assessore	10%	178,39	196,10	220,80
Presidente del consiglio		0,00	0,00	0,00

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Acquisite agli atti le dichiarazioni rilasciate dagli interessati in ordine allo status personale dell'amministratore, ai fini dell'applicazione del dimezzamento previsto dal comma 1 dell'art. 82 del Tuel;

Richiamati i commi 586 e 587 della Legge 234/2021 e il Decreto del Ministero dell'Interno in data 30/5/2022 di riparto del fondo per la copertura di tali oneri;

Quantificato altresì in via presuntiva il contributo ministeriale a ristoro delle maggiori spese dovute dall'adeguamento delle indennità degli amministratori, come di seguito indicato:

$2.208,00 - 1.659,38 = 548,62 \times 13 = 7.132,06$ contributo a regime sindaco
 $548,62 \times 12 = 6.583,44 \times 15\% = 987,52$ contributo a regime vice sindaco
 $548,62 \times 12 = 6.583,44 \times 10\% = 658,34$ contributo a regime assessore
 329 contributo presidente del consiglio a regime
 Totale contributo € 9.106,92
 $9.106,92 \times 45\% = 4.098,11$ contributo stimato per l'anno 2022
 $9.106,92 \times 68\% = 6.192,76$ contributo stimato per l'anno 2023
 $9.106,92 \times 100\% = 9.106,92$ contributo stimato dall'anno 2024

Dato atto che in base ai calcoli fatti e tenuto conto che l'Irap è a carico dell'Ente, occorre integrare le somme trasferite dallo Stato poiché non sono sufficienti all'adeguamento dell'indennità degli amministratori e che tali somme trovano copertura negli stanziamenti di bilancio;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

"1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.";

Considerato che per tali emolumenti continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel DM n. 119/2000 e sm.i. e quindi per i consiglieri rimane confermato l'ammontare del gettone di presenza previsto nella tabella A del citato decreto ridotto del 10% ai sensi della legge 266/2005 (€ 17,04 – 10% = € 15,34). Per i consiglieri dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti resta operante il principio di invarianza della spesa previsto dalla legge 56/2014 per cui il Comune è chiamato a ricostruire i costi che avrebbe sostenuto per il numero di consiglieri previsto dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 e ad utilizzare l'importo così quantificato come tetto massimo di spesa per i nuovi organi;

Considerato che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.56/2014, il comma 18 dell'art. 16 del D.L.138/2011(il quale prevedeva il divieto di erogazione del gettone di presenza a favore dei consiglieri comunali dei singoli Comuni membri), sia pure formalmente non inciso dagli interventi riformatori, si appalesa come una norma implicitamente abrogata. Ne discende che a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 56/2014 del sistema di abrogazioni ivi codificato, il diritto al gettone di presenza di cui all'art. 82 TUEL non risulta più "toccato" dalla disposizione di cui al comma 18 dell'art.16 del D.L. n. 138/2011 (Corte dei Conti Sez. Regionale controllo Basilicata 7 aprile 2016, n.7/2016/PAR);

Precisato:

- che a tal fine bisogna sommare gli oneri totali spettanti agli Amministratori in applicazione dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011 nella versione precedente alla modifica di cui alla legge n. 56/2014 per la categoria dei consiglieri e tenendo conto delle esclusioni previste dal comma 136, secondo periodo, dell'art. 1 della legge n. 56/2014, costituendo tale importo il limite massimo degli oneri spettanti ai consiglieri da suddividere a favore del numero dei nuovi consiglieri in carica;

- che per quanto concerne questo Comune, essendo un Comune sotto i 1000 abitanti, il numero di Consiglieri Comunali è pari a 10, contro i 6 previsti dal D.L.138/2011;

- che la lettura più corretta appare essere che i 10 Consiglieri eletti dovranno ricevere lo stesso gettone che avrebbero ricevuto i 6 Consiglieri previsti dal D.L.138/2011;

- che pertanto l'invarianza della spesa non può che essere riferita ai compensi previsti dalla legge (art.82 TUEL e relativo D.M.119/2000) e cioè riferiti al costo teorico e non a quello effettivo;

Ritenuto, pertanto, opportuno determinare la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nell'importo di Euro 9,20 calcolato col seguente parametro: importo gettone 15,34 X 6 (consiglieri D.L. 138/11) /10 (consiglieri L. 56/2014);

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 23/3/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di prendere atto, a titolo puramente ricognitorio, di quanto segue:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 135 e 136, della L. 7 aprile 2014, n. 56 viene confermato nell'importo complessivo di € 15.401,49 (di cui € 295,10 limite rimborso spese di viaggio ed € 1.1620,03 per indennità corrisposta al sindaco compresa l'indennità di fine mandato) la spesa cui parametrare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, in ottemperanza a quanto previsto con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/9/2014;
- ai sensi dell'art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, è stato disposto un aumento dell'indennità del solo sindaco portando la relativa indennità mensile lorda ad € 1.435,99 come definito con delibera di giunta municipale n. 66 del 27/11/2000;

Di prendere atto della nuova misura delle indennità di funzione mensile lorda spettante al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali a decorrere dal 1° gennaio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, in relazione alla classe demografica del Comune di Montecreto, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584 e 585, le quali saranno ridotte per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente;

Di quantificare, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021, dell'art. 82 del Tuel e del DM 119/2000, le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2022, come di seguito indicato:

Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)		
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	930	
Tipologia ente	Comune	
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione teorica ex DM 119/2000 - 10%	$2.169,11 \times 85\% = 1.843,76 - 10\% = 1.659,38$	
Indennità effettiva	$1.162,03 + 273,96 = 1.435,99$	
Differenziale reale	$2.208,00 - 1.435,99 = 772,01$	
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	$347,40 + 1.435,99 = 1.783,39$
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	$524,97 + 1.435,99 = 1.960,96$
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	$772,01 + 1.435,99 = 2.208,00$

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	15%	267,50	294,14	331,20
Assessore	10%	178,39	196,10	220,80
Presidente del consiglio		0,00	0,00	0,00

Di dare atto che l'IRAP sui predetti emolumenti sarà totalmente a carico del Bilancio Comunale e verrà finanziata con risorse proprie;

Di dare atto che, in base ai commi 586 e 587 della Legge 234/2021 e del Decreto del Ministero dell'Interno in data 30/5/2022 di riparto del fondo per la copertura di tali oneri, in modo coerente con l'applicazione delle percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024, il contributo dello stato, a copertura parziale degli incrementi delle indennità di funzione, sarà introitato in appositi capitoli di Bilancio, secondo gli importi stimati di seguito riportati:

€ 4.098,11 contributo stimato per l'anno 2022

€ 6.192,76 contributo stimato per l'anno 2023

€ 9.106,92 contributo stimato dall'anno 2024

Di dare atto che in base ai calcoli fatti, occorre integrare le somme trasferite dallo Stato poiché non sono sufficienti all'adeguamento dell'indennità degli amministratori, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, e che tali maggiori oneri trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione dotati della necessaria disponibilità;

Di dare atto della misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali pari ad € 9,20, secondo il principio dell'invarianza citato in premessa;

Di stabilire nel tetto massimo di € 295,10 l'importo per il rimborso al sindaco, agli assessori comunali ed ai consiglieri comunali, delle spese vive effettivamente sostenute con l'utilizzo del proprio automezzo (parcheggio, autostrada, ecc. privilegiando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici compatibilmente con orari ed esigenze di spostamento) in occasione di missioni istituzionali, svolte fuori dal Comune di Montecreto, quale spesa media storica riparametrata tenendo conto della normativa in materia;

Di dare atto che restano alla libera determinazione dei componenti degli organi comunali l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o in toto alla propria indennità/gettone;

Di riservarsi, qualora fossero emanate circolari o interpretazioni giurisprudenziali in materia diverse dal presente atto, di ritornare a disciplinare la materia in modo da conformarla all'attività sopravvenuta;

Di dare atto che il Responsabile del Settore interessato provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare i dovuti provvedimenti;

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per dare corso a quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 03/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI